



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**
DI **AVELLINO**

SEZIONE **4**

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | FRASCA | FERDINANDO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | BOTTONI | MARIA | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | SILVESTRI | ENZO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 342/2020
depositato il 23/04/2020

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010601792/2019 IRPEF-ADD.REG. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010601792/2019 IRPEF-ADD.COM. 2014
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TFK010601792/2019 IRPEF-ALTRO 2014
contro:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE AVELLINO

proposto dal ricorrente:

BLASI RINO
VIA GIOVANNI BOCCACCIO 71 83035 GROTTAMINARDA AV

difeso da:

CASTELLANO VITTORIO
VIA FONTANA ANGELICA 1 83031 ARIANO IRPINO AV

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 342/2020

UDIENZA DEL

07/10/2020 ore 09:30

N°

611/2020

PRONUNCIATA IL:

07.10.2020

DEPOSITATA IN
SEGRETERIA IL

21 OTT 2020
Il Segretario

IL SEGRETARIO DELLA SEZIONE

Emidio Sorizzo

[Handwritten signature]

levB

Svolgimento del processo

Con ricorso notificato a mezzo PEC in data 8 gennaio 2019 Rino Blasi impugnava l'avviso di accertamento numero TFK010601792/2019 con il quale, per l'anno di imposta 2014, l'Agenzia delle Entrate di Avellino, avendo rilevato uno scostamento tra il reddito dichiarato e quello determinabile sinteticamente *ex* articolo 38, commi 4 e seguenti, del D.P.R. 600/1973, accertava sinteticamente un reddito di euro 20.927,00, oltre sanzioni e interessi.

Parte ricorrente eccepiva la nullità dell'atto impugnato per difetto di sottoscrizione per delega in bianco, nonché per difetto di motivazione; nel merito il ricorrente deduceva che l'Ufficio non avrebbe tenuto conto del cosiddetto principio della famiglia fiscale, ovvero non avrebbe preso in considerazione la situazione reddituale dell'intero nucleo familiare, composto dall'odierno ricorrente e dal coniuge Carmelinda Lo Conte, come pure non avrebbe considerato che nell'anno in esame il ricorrente aveva ottenuto il rimborso di un finanziamento-socio precedentemente effettuato per un importo pari ad euro 14.000,00.

Con ordinanza in data 22 luglio 2020 la Commissione Tributaria accoglieva la richiesta di sospensione e fissava per la discussione del merito l'udienza del 7 ottobre 2020. L'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Avellino, si costituiva in giudizio in data 6 agosto 2020, chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. In data 1 settembre 2020 parte ricorrente depositava memoria illustrativa. Infine, all'udienza di discussione del 7 ottobre 2020 la lite veniva decisa.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente vanno rigettate le eccezioni di nullità dell'avviso di accertamento impugnato per difetto di sottoscrizione per delega in bianco e per difetto di motivazione. Invero, parte resistente in sede di costituzione ha puntualmente prodotto le relative disposizioni di servizio contenenti le deleghe del direttore in favore del funzionario firmatario dell'avviso con relativi allegati, in cui sono espressamente enunciate la durata delle deleghe ed i limiti oggettivi e soggettivi delle stesse. Nell'atto impugnato vengono, inoltre, enunciati in modo chiaro ed univoco sia i supporti fattuali del provvedimento stesso sia le argomentazioni di natura giuridica, sì da permettere al contribuente di comprendere i termini della pretesa fiscale e, conseguentemente, di esercitare il proprio diritto di difesa. Eloquente, in tal senso, è, del resto, lo stesso contenuto del ricorso, dal quale emerge che il ricorrente ha ben compreso i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche inerenti la pretesa tributaria.

2. L'accertamento sintetico ai sensi dell'articolo 38, comma 4, del D.P.R. 600/1973 consente all'Amministrazione finanziaria di determinare il reddito complessivo del

contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso di un determinato periodo di imposta, sulla base della presunzione (relativa) secondo cui tutto quanto è stato speso è stato finanziato con redditi prodotti nello stesso periodo, ferma restando la facoltà di prova contraria da parte del contribuente, il quale può provare che le spese sono state finanziate con altri mezzi, ivi compresi redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. Nel caso di specie, dai dati presenti nel sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria è emerso che il contribuente ha sostenuto spese certe per euro 18.958,00 in relazione a rate di mutuo, visite mediche, spese telefoniche, altri beni e servizi ed imposte, a cui l'Ufficio ha aggiunto euro 1.969,00 quali spese figurative a titolo di fitto, non risultando, a suo dire, la parte possessore di alcun immobile per tre dei dodici mesi dell'anno.

Il ricorrente, dal canto suo, ha dedotto (e provato) che la presunta capacità di spesa contestatagli è ampiamente coperta, da un lato, dalle disponibilità finanziarie conseguite a seguito del rimborso di un finanziamento-socio di euro 14.000,00 precedentemente effettuato in qualità di socio unico della società Baronìa s.r.l. e, dall'altro, dai redditi prodotti dal coniuge convivente Carmelinda Lo Conte, la quale nell'anno in esame ha dichiarato un reddito di euro 17.876,00, come da dichiarazione dei redditi allegata. Inoltre, il ricorrente ha correttamente osservato che non può essere presunta alcuna spesa relativa al cosiddetto fitto figurativo, atteso che, come da certificato di residenza, certificato di stato di famiglia storico e visura catastale, egli nel 2014 era (ed è tuttora) residente nel Comune di Grottaminarda presso l'abitazione di proprietà del coniuge.

Ritiene, dunque, questo collegio che il contribuente abbia ampiamente giustificato gli esborsi per euro 18.958,00 contestatigli nell'anno e posti alla base del maggior reddito determinato sinteticamente.

Ne consegue l'accoglimento del ricorso.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso e condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 450,00, oltre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e CAP, se dovute, come per legge.

Così deciso in Avellino, in data 7 ottobre 2020.

Il relatore
Dott.ssa Maria Bottoni

Il Presidente
Avv. Ferdinando Frasca